

2025/90803 Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione, del 29 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

2025/90804 Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 della Commissione, del 29 luglio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea (C/2025/5537)

NC ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 ed ex 4811 90 00 (codici TARIC 4809 90 00 20, 4811 59 00 20 e 4811 90 00 20)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2081 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2025 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di soles in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese

Il prodotto interessato dal dazio antidumping definitivo è attualmente classificato con i codici NC ex 8431 39 00 , ex 8431 49 20 ed ex 8431 49 80 (codici TARIC 8431 39 00 22, 8431 39 00 39, 8431 49 20 10, 8431 49 20 29, 8431 49 80 10 e 8431 49 80 29). Sono escluse dal dazio definitivo le soles in acciaio con una lunghezza superiore a 380 mm, un'altezza di 140 mm e un peso di 118 kg, prive di denti di qualsiasi forma di dimensione pari o superiore a 1 mm, attualmente classificate con i codici NC ex 8431 39 00 , ex 8431 49 20 ed ex 8431 49 80 (codici TARIC 8431 39 00 15, 8431 39 00 27, 8431 49 20 05, 8431 49 20 20, 8431 49 80 05 e 8431 49 80 20).

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (C/2025/5628)

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da mandarini, compresi tangerini e satsuma (o sazuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67 e 2008 30 90 69).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2144 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2025 che dispone la registrazione delle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese

codici NC ex 3504 00 90 (codice TARIC 3504 00 90 91), ex 2106 10 20 (codice TARIC 2106 10 20 40), ex 2106 10 80 (codici TARIC 2106 10 80 31, 2106 10 80 39 e 2106 10 80 71) ed ex 2303 10 90 (codice TARIC 2303 10 90 10), originarie della Repubblica popolare cinese.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2118 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2025 che restituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinate trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia a seguito della sentenza del Tribunale dell'Unione europea nella causa T-122/23
NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90, ex 0305 43 00 ed ex 1604 19 10 (codici TARIC 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10, 0305 43 00 11 e 1604 19 10 11), originarie della Turchia

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2146 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2025 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 e 8712 00 70 99) originari della Repubblica popolare cinese

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2153 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2025 che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione in via definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese e riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese

NC 7318 15 42 e 7318 15 48 e originari della Repubblica popolare cinese

LA PUBBLICAZIONE TARIFFA DOGANALE ON LINE È AGGIORNATA